

FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA ED SPTA ANNO 2016 – Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti

Per quanto riguarda la suddivisione dei fondi contrattuali si indicano di seguito i criteri generali per una prima ripartizione provvisoria dei fondi contrattuali per ciascuna area contrattuale che dovrà essere seguita dai nuovi Enti costituiti.

Tale metodologia è da intendersi applicabile in tutte quelle casistiche dove è previsto lo scorporo per incorporazione di parte di una precedente azienda ospedaliera o ASL (ad. Es. personale che dalla ASL viene trasferito alla nuova ASST o personale di un presidio ospedaliero che da un azienda passa ad una nuova ASST), mentre nelle ipotesi di fusione per incorporazione di due precedenti soggetti (es. due ASL o due Aziende ospedaliere) i relativi fondi unitari sono determinati per sommatoria degli originari fondi contrattuali così come quantificati al 31 dicembre 2015.

(FONDI) per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

I fondi di riferimento (Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA) sono quelli che risulteranno consolidati alla data del 31 dicembre 2015, fatti salvi eventuali incrementi che saranno previsti per l'annualità 2015 dai futuri rinnovi contrattuali nazionali.

I fondi sono ripartiti sulla base del numero di dirigenti, presenti al 31.12.2015, comunque ponderato in relazione al relativo peso/coefficiente previsto per tipologia di incarico, come disciplinato dai rispettivi contratti integrativi aziendali. La ripartizione del fondo deve in ogni caso garantire anche il finanziamento delle assunzioni già disposte nel 2015 il cui completamento è previsto nel 2016, entro il 31 marzo 2016 data di completamento del PGRU 2015, nonché dei posti coperti da personale in aspettativa a qualsiasi titolo non sostituito. Le quote così determinate

costituiscono l'importo complessivo disponibile per la retribuzione di risultato sia al personale afferito sia al personale che rimane all'Ente cedente, e tale modalità di riparto non dà luogo ad alcun residuo.

- Tale ripartizione deve garantire nel complesso un risultato di riconoscimento economico teorico complessivo simile agli importi teorici riconoscibile ad ogni singolo dirigente nelle precedenti aziende di origine per effetto dell'applicazione dei rispettivi contratti integrativi ivi vigenti. **Fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro**

Il fondo di riferimento è quello che risulterà consolidato alla data del 31 dicembre 2015, fatti salvi eventuali incrementi che saranno previsti per l'annualità 2015 da futuri rinnovi contrattuali nazionali.

Il fondo verrà ripartito in riferimento a ogni singola voce contrattuale relativa al rischio e disagio e alle particolari condizioni di lavoro, sulla base degli importi economicamente erogati nell'intero anno 2015 da parte dell'azienda cedente a ciascun dirigente medico, veterinario e/o sanitario non medico, quali ad esempio a titolo esemplificativo turni di guardia, turni di pronta disponibilità, ore di straordinario poste in pagamento, ed ogni altra fattispecie prevista dai vigenti CCNL ed attuata dai vigenti CCIA, nell'ambito del citato fondo erogata nel corso del 2015.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche per la Dirigenza PTA nel rispetto delle singole voci contrattuali relative ad ogni singola area contrattuale (Professionale, Tecnica ed Amministrativa).

L'eventuale residuo del fondo è ripartito sulla base del numero di dirigenti, presenti al 31.12.2015, ed assegnato in modo proporzionale al personale trasferito. (es. residuo fondo 1000 / totale dirigenti x numero di dirigenti trasferiti alla nuova ASST/ATS). La ripartizione del fondo deve in ogni caso garantire anche il finanziamento (delle voci economiche ivi previste) delle assunzioni già disposte nel 2015 il cui completamento è previsto nel 2016, entro il 31 marzo 2016 data di

completamento del PGRU 2015, nonché dei posti coperti da personale in aspettativa a qualsiasi titolo non sostituito.

Il fondo complessivo così costituito, derivante quindi da quote confluite e/o cedute, costituirà il fondo accessorio legato alle condizioni di lavoro dei nuovi soggetti giuridici.

- **Fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.**

Il fondo di riferimento è quello che risulterà consolidato alla data del 31 dicembre 2015, fatti salvi gli eventuali incrementi che saranno previsti per l'annualità 2015 da futuri rinnovi contrattuali nazionali.

Il fondo viene ripartito in modo tale da garantire ai dirigenti afferiti le risorse necessarie per il pagamento dell'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione in tutte le sue componenti, l'indennità di struttura complessa, l'assegno ad personam dei dirigenti ex II° liv., lo specifico trattamento e il trattamento di equiparazione negli importi contrattualmente spettanti alla data del 31.12.2015. La ripartizione del fondo deve in ogni caso garantire anche il finanziamento (delle voci economiche ivi previste) delle assunzioni già disposte nel 2015 il cui completamento è previsto nel 2016, entro il 31 marzo 2016 data di completamento del PGRU 2015, nonché dei posti coperti da personale in aspettativa a qualsiasi titolo non sostituito.

Pertanto, per ogni singola posizione dirigenziale afferita, verranno determinati gli importi economici contrattuali previsti su base annua comprensivi della tredicesima mensilità, corrispondente alla posizione aziendale ricoperta al 31.12.2015. Nella ripartizione dovrà comunque essere prevista la valorizzazione economica di eventuali posizioni di struttura complessa vacanti al 31.12.2015, e già finanziabili nel fondo in essere nell'anno 2015.

Il residuo del fondo è ripartito sulla base del numero di dirigenti, presenti al 31.12.2015, ed assegnato in modo proporzionale al personale trasferito. (es. residuo

fondo 1000 / totale dirigenti x numero di dirigenti trasferiti alla nuova ASST/ATS)
compreso eventuale personale in aspettativa e personale a tempo determinato con
esclusione delle supplenze

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Eventuali contratti integrativi sottoscritti entro il 31.12.2015, e non ancora applicati entro tale data, (es.), dovranno essere debitamente quantificati ai fini della corretta ripartizione dei fondi di cui sopra;
2. Eventuali contratti integrativi sottoscritti entro il 31.12.2015, i cui effetti applicativi si ripercuotono anche nel 2016, dovranno essere tenuti in debita considerazione ai fini della corretta quantificazione dei fondi da ripartire in modo di consentire la concreta operatività economica degli stessi anche nei confronti del personale afferito.
3. In applicazione dei criteri sopra riportati verranno predisposte, per ogni area contrattuale, apposite schede di riparto contenenti i valori economici delle quote di fondo che saranno trasferite in relazione all'assegnazione del personale.
4. Le schede di ripartizioni dei fondi devono essere necessariamente condivise e sottoscritte dai Direttori Generali e dai responsabili degli Uffici Risorse umane degli Enti coinvolti, previo confronto con le OO.SS. rappresentative e la RSU. Le risultanze a livello di sistema regionale saranno oggetto di confronto sindacale al fine di governare la materia di cui trattasi in previsione del 2017.
5. I fondi così ripartiti, secondo i criteri sopra definiti, sono da intendersi provvisori per l'anno 2016, quale dotazione minima, al fine di consentire l'avvio dell'operatività dei nuovi enti costituiti e dovranno garantire anche il finanziamento dei posti coperti da personale in aspettativa a qualsiasi titolo non sostituito. Nel corso del 2016 gli stessi saranno oggetto di ulteriore rideterminazione in conseguenza delle definitive rassegnazioni di personale, tra cui anche quello dei servizi centrali, che in tale prima fase risulta assegnato a titolo provvisorio.

6. Resta inteso che le ripartizioni dei fondi definite con il presente protocollo, comunque non possono generare, a livello di ATS/ASST ed in tale prima fase, costi aggiuntivi complessivi rispetto alla consistenza dei fondi originari così come quantificati alla data del 31.12.2015, nelle rispettive aziende di provenienza;
7. Si richiama quanto previsto dall'art.2 comma 10 della Legge n. 23/2015 e, pertanto, entro dodici mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi contratti collettivi integrativi aziendali. Al personale delle ATS, delle ASST si applica il contratto collettivo integrativo aziendale dell'azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi integrativi aziendali che in ogni caso non devono determinare alcun onere aggiuntivo a carico del SSL.

Milano, 18 gennaio 2016